

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 56/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giancarlo Guarino **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 15.3.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VENTRA GIOVANNI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Edilferr Cittanova CS), SOCIETÀ ASD EDILFERR CITTANOVA CS - (nota n. 5780/261 pf17-18/AS/ac del 09.01.2018).**

#### **Il deferimento**

Con provvedimento n. 5780/261PF17-18/AS/ac del 9.01.2018 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Giovanni Ventra, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Edilferr Cittanova CS per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis CGS in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 11/07/2015, h. 18.00, la fidejussione bancaria per € 2.500,00 e, comunque, per non aver adottato misure idonee all'effettuazione di predetto incumbente;
- la Società ASD Edilferr Cittanova CS, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

#### **Il fatto**

In data 5.10.2017, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche ha rappresentato che la Società ASD Edilferr Cittanova CS non ha adempiuto al deposito entro il termine del 11/07/2017 ore 18.00, dell'importo della fidejussione bancaria per € 2.500,00 come prescritto al punto (A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016. Detto C.U., tra l'altro, prevede che l'inosservanza del termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva con l'ammenda di € 300,00 per ciascun inadempimento; Alla stregua dei cennati fatti, la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare notificando il deferimento in epigrafe richiamato, che qui si intende pedissequamente trascritto.

I deferiti hanno depositato memorie difensive in sede istruttoria, allegando documento dell'istituto bancario che attesta, alla data dell'11 luglio 2017, la pendenza dell'istruttoria sulla richiesta di fidejussione, la cui garanzia è poi stata rilasciata in data 21 luglio 2017.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- giorni 30 (trenta) di inibizione a carico del Sig. Giovanni Ventra, nella sua qualità;
- € 300,00 (Euro trecento/00) di ammenda a carico della Società ASD Edilferr Cittanova CS.

Nessuno è comparso per gli odierni deferiti.

### **I motivi della decisione**

La violazione disciplinare risulta provata "per tabulas".

È proprio la documentazione depositata dalla difesa degli incolpati a rendere ragione del fatto che, alla data di scadenza prevista dal comunicato, la fidejussione non era stata ancora rilasciata e, dunque, del tutto inesistente.

Il deferimento si regge, pertanto, su congruenti, convergenti, inequivoci ed inconfutabili elementi di fatto probatori e per tale ragione va ritenuto fondato, con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, salvo quanto appena precisato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- a) accerta e dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Giovanni Ventra e della ASD Edilferr Cittanova CS per i fatti loro ascritti;
- b) dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:
  - giorni 30 (trenta) di inibizione a carico del Sig. Giovanni Ventra, nella sua qualità;
  - € 300,00 (Euro trecento/00) di ammenda a carico della Società ASD Edilferr Cittanova CS.

**[145] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OCCHIPINTI GIUSEPPE [all'epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Sportclub Marsala 1912 Srl], Società SSD SPORTCLUB MARSALA 1912 SRL - (nota n. 6045/305pf17-18/GC/GP/ma del 16.01.2018).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento n. 6045/305PF17-18/GC/GP/ma del 16.01.2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Giuseppe Occhipinti, all'epoca dei fatti Vice Presidente della SSD Sportclub Marsala 1912 Srl;
- la Società SSD Sportclub Marsala 1912 Srl;

per rispondere:

- il Sig. Giuseppe Occhipinti, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14), del 1.07.2015 della L.N.D., per aver

sottoscritto, in data 10.10.2015, un accordo economico con il Sig. Antonino Di Maggio, Allenatore di Base UEFA B iscritto nei ruoli del S.T.F., avente ad oggetto l'acquisizione, per la stagione sportiva 2015/16, delle prestazioni professionali di quest'ultimo soggetto quale Allenatore della squadra Giovanissimi Regionali della citata Società partecipante al Campionato Nazionale "Giovanissimi Regionali" contenente il riconoscimento in favore dello stesso di un premio di tesseramento annuale (pattuito nella misura di € 3.600,00 da corrispondersi in n. 9 rate) di importo superiore a quello massimo (pari a € 2.500,00 annue) fissato per gli Allenatori dilettanti, prestanti attività per la ridetta stagione sportiva 2015-16 in "squadre minori", dal citato C.U. n.1 punto 14 del 01.07.15 L.N.D. ;

- la Società SSD Sportclub Marsala 1912 Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, delle condotte, quali sopra descritte, ascrivibili rispettivamente al suo Vice Presidente e legale rappresentante e al suo tesserato Sig. Antonino Di Maggio.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all'Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

### **Il fatto**

In data 25/06/2017, la Segreteria del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. inviava alla Procura Federale gli atti relativi alla vertenza economica tra l'allenatore Sig. Antonino Di Maggio e la S.C. Marsala 1912 SSD (Prot. C.A. n. 4/67) in ordine al superamento dei massimali previsti dall'accordo economico del 10.10.2015 per il premio di tesseramento (€ 3.600,00 anziché € 2.500,00 prevista per la categoria "Giovanissimi regionali").

La Procura Federale, alla luce di tale segnalazione, incardinava un procedimento disciplinare nei confronti del tecnico Di Maggio, preventivamente definito con il predetto ai sensi dell'art. 32 sexies del CGS, nonché il presente deferimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – nei confronti del Sig. Giuseppe Occhipinti, all'epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della SSD Sportclub Marsala 1912 Srl per la violazione dell'art.1 bis, comma 1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14) del 1.7.2015 della L.N.D. e nei confronti della SSD Sportclub Marsala 1912 Srl ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 per responsabilità diretta e oggettiva conseguente al comportamento dei due soggetti summenzionati.

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 2 (due) di inibizione, a carico del Sig. Giuseppe Occhipinti, nella sua qualità;
- € 900,00 (Euro novecento/00) di ammenda, a carico della SSD Sportclub Marsala 1912 Srl.

Nessuno è comparso per gli odierni deferiti.

### **I motivi della decisione**

La violazione disciplinare commessa dai soggetti deferiti, peraltro non contestata, risulta provata "per tabulas".

Risulta infatti pacificamente dagli atti depositati dalla Procura Federale che il Sig. Giuseppe Occhipinti, all'epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della SSD Sportclub Marsala 1912 Srl, abbia sottoscritto, in data 10.10.2015, un accordo economico con il Sig. Antonino Di Maggio, Allenatore di Base UEFA B iscritto nei ruoli del S.T.F., avente ad oggetto l'acquisizione, per la stagione sportiva 2015/16, delle prestazioni professionali di quest'ultimo soggetto quale Allenatore della squadra Giovanissimi Regionali della citata Società partecipante al Campionato Nazionale "Giovanissimi Regionali" contenente il riconoscimento in favore dello stesso di un premio di tesseramento annuale (pattuito nella misura di € 3.500,00 da corrispondersi in n. 9 rate) di importo superiore a quello massimo (pari a € 2.500,00 annue) fissato per gli Allenatori dilettanti, prestanti attività per la ridetta stagione sportiva 2015-16 in "squadre minori", dal citato C.U. n.1 punto 14 del 01.07.15 L.N.D. nel corpo del quale è dato testualmente leggere: "14. Allenatori (...) Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: - Allenatore "squadre minori" E 2.500,00 (...)"; a tale comportamento violativo della normativa Federale da parte dei sigg.ri Occhipinti e Maggio consegue la responsabilità della Società per la quale i due risultavano tesserati. Il riscontro fattuale comprova l'addebito e consente di accertare la responsabilità ascritta ai deferiti.

Il deferimento s'appalesa pertanto fondato.

Congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:
- mesi 2 (due) di inibizione a carico del Sig. Giuseppe Occhipinti, nella sua qualità;
- € 900,00 (Euro novecento/00) di ammenda a carico della SSD Sportclub Marsala 1912 Srl.

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

**Publicato in Roma il 29 marzo 2018.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Commissario Straordinario**  
Roberto Fabbricini